



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

Piazza Municipio, 1

Tel. 081-5217111

Prot. n° _____ Ord. 21 del 11-06-2014

IL SINDACO

Premesso che, alo Comando di Polizia Municipale, sono pervenute e prevengono frequentemente, numerose segnalazioni da parte di cittadini, con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le piazze quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone;

Preso atto che, dagli accertamenti effettuati da personale della Polizia Municipale, quanto lamentato risulta corrispondente al vero e riferibile a determinate piazze cittadine interessate da un notevole afflusso di persone quali P.zza Giovanni Leone;

Considerato che, le problematiche inerenti l'attuazione di giochi con il pallone, derivano sovente dalle modalità di svolgimento delle stesse ed in particolare allorché in grado di causare concreti pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato, nonché capaci di arrecare, con schiamazzi e urla, disturbo alla quiete e al pubblico decoro;

Considerato inoltre che, le condotte di cui sopra, rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche e rappresentando una possibile minaccia per il decoro della città;

Rilevato che, oltre alle lamentele dei cittadini, in alcuni casi si sono verificati casi di litigi e discussioni tra chi pratica il gioco del pallone e le altre persone che frequentano le piazze;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato e in considerazione dell' arrivo della stagione estiva, di predisporre strumenti contingibili, urgenti ed efficaci per scoraggiare l'utilizzo delle piazze quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile e a migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in piazza Giovanni Leone;

Vista la necessità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni, al fine di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare ulteriori pericolo per l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dal .L. n. 92 del 23 maggio 2008 recante " misure urgenti in tema di" convertito con modificazioni in L. n. 125 del 24 luglio 2008;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "

Vista la preventiva comunicazione effettuata al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 54 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

1. È vietato il gioco del pallone in tutte le aree/spazi pubblici di piazza Giovanni Leone in tutte le forme e modalità di svolgimento;
Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.
Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo e idoneo a produrre danni a persone e/o cose.
2. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis commi 1 e 1bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008 con l'**applicazione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (cinquanta) doppio del minimo. E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi;
4. La Polizia Municipale è incaricata dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
5. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971 e il ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica in applicazione al D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.
6. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva;

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- ❖ Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco;
- ❖ Trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Pomigliano d'Arco *M-06-2014*



Raffaele Russo
Il SINDACO
Dott. Raffaele Russo